

ART. 12 - MODALITÀ DI APPROVAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE

1. Il programma di interventi nell'area "Gazzera - Parco del Marzenego" è approvato con accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", contestualmente alle variazioni indotte allo strumento urbanistico generale, ed acquista efficacia con la pubblicazione del DPGRV sul BUR.
2. L'attuazione del programma è demandata ai proprietari delle aree interessate, sottoscrittori del protocollo d'intesa con il Comune di Venezia del 28/05/1999, ovvero ai loro aventi causa, che rappresentano nel loro insieme la Parte Attuatrice privata, in esecuzione di apposita convenzione da stipulare ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, successive modifiche ed integrazioni, sulla base dello schema incluso negli elaborati di programma, nonché di apposita convenzione ai sensi della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42, in attuazione degli artt. 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la parte specificatamente riguardante la quota di edilizia in regime convenzionato. Intervengono inoltre i soggetti pubblici, per le opere previste a rispettivo carico, in esecuzione dell'accordo di programma per l'attuazione del programma medesimo.
3. Il rilascio delle concessioni ad urbanizzare e dei permessi di costruire deve essere preceduto, tra l'altro, dalla stipula tra Comune di Venezia e Parte Attuatrice privata della suddetta convenzione, la quale stabilirà in particolare: